

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)

del 29 novembre 2002 (Stato 6 marzo 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi;
in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo
Kimberley²,

ordina:

Art. 1³ Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito nonché l'immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l'asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *sistema di certificazione PK*: il sistema di certificazione del processo Kimberley;
- b. *partecipanti*: gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell'allegato;
- c. *certificato*: un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
- d. *diamanti grezzi*: diamanti delle voci di tariffa⁴ 7102.10, 7102.21 e 7102.31.

Art. 3 Importazione

¹ L'importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:

- a. alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
- b. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e

RU 2002 4357

¹ RS 946.231

² FF 2003 3214

³ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 66 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

⁴ RS 632.10, all.

c. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

² Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell'economia (SECO)⁵.

Art. 4 Esportazione

¹ L'esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:

- a. la spedizione è destinata a un partecipante;
- b. alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
- c. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- d. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

² Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:

- a. il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
- b. i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.

³ Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.

⁴ I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.

Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee

Le prescrizioni sull'importazione e sull'esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.

Art. 6⁶ Transito

Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.

Art. 7⁷ Depositi doganali

Le prescrizioni sull'importazione e sull'esportazione si applicano anche all'immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all'asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 66 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

⁷ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 66 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

Art. 8⁸ Uffici doganali competenti

¹ I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.

² D'intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l'imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.

Art. 9⁹ Obbligo di conservare i documenti

Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell'imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.

Art. 10 Controlli

¹ La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.

² I controlli al confine sono di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 11 Disposizioni penali

¹ Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l'articolo 9 della legge sugli embarghi.

² Chi viola l'articolo 9 è punito secondo l'articolo 10 della legge sugli embarghi.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.

⁴ Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 12 Diritto vigente: modifica

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...¹⁰

Art. 13 Disposizione transitoria

Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.

⁸ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 66 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

⁹ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 66 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

¹⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4357.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

*Allegato*¹¹
(art. 2 lett. b)

Elenco dei partecipanti

Angola	Mauritius
Armenia	Messico
Australia	Namibia
Bangladesh	Norvegia
Belarus	Nuova Zelanda
Botswana	Panama
Brasile	Repubblica Centrafricana
Cambogia	Repubblica del Congo
Camerun	Repubblica democratica del Congo
Canada	Repubblica di Corea
Cina	Russia
Costa d'Avorio	Sierra Leone
Emirati arabi uniti	Singapore
Gabon	Sri Lanka
Ghana	Stati Uniti d'America
Giappone	Sudafrica
Guinea	Svizzera
Guyana	Swaziland
India	Tailandia
Indonesia	Tanzania
Israele	Togo
Kazakistan	Turchia
Laos	Ucraina
Lesotho	Unione europea ¹²
Libano	Venezuela
Liberia	Vietnam
Malaysia	Zimbabwe
Mali	

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del DEFR del 20 mag. 2003 (RU **2003** 1200). Aggiornato dai n. 1 delle O del DEFR del 28 ago. 2003 (RU **2003** 3260), del 22 set. 2003 (RU **2003** 3493), del 20 ott. 2003 (RU **2003** 3771), del 13 nov. 2003 (RU **2003** 4075), del 4 mag. 2004 (RU **2004** 2415), del 30 giu. 2004 (RU **2004** 3387), del 13 lug. 2004 (RU **2004** 3449), del 15 ago. 2005 (RU **2005** 4389), del 28 set. 2005 (RU **2005** 4699), del 28 nov. 2006 (RU **2006** 4865), del 19 feb. 2007 (RU **2007** 509), del 24 mag. 2007 (RU **2007** 2423), del 28 ago. 2007 (RU **2007** 4155), dell'11 dic. 2007 (RU **2007** 6877), del 27 gen. 2009 (RU **2009** 489), del 30 gen. 2012 (RU **2012** 613), del 26 ott. 2012 (RU **2012** 5853), del del 25 mar. 2013 (RU **2013** 951), del 1° giu. 2013 (RU **2013** 2153), del 23 set. 2013 (RU **2013** 3271), dell'11 nov. 2014 (RU **2014** 3707), del 15 ott. 2015 (RU **2015** 4063), del 21 dic. 2016 (RU **2017** 29) e del 15 feb. 2019, in vigore dal 6 mar. 2019 (RU **2019** 719).

¹² Durante un periodo transitorio dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 il Regno Unito sarà trattato come uno Stato membro dell'Unione europea nelle questioni relative al sistema di certificazione PK.

Il commercio di diamanti grezzi è anche permesso con il Taipei cinese.